

IVA

Cessione intra di beni in partenza dall'Italia ceduti da fornitore UE

di **Marco Peirola**

Le **cessioni di beni esistenti in Italia**, se poste in essere dal cedente di altro Stato membro nei confronti del cessionario soggetto Iva di un diverso Stato membro, devono essere fatturate, **in regime di non imponibilità Iva di cui all'[articolo 41, comma 1, lettera a\), del D.L. 331/1993](#), dalla posizione Iva nazionale del cedente non residente.**

Nella situazione considerata, **non è infatti possibile** ritenere che la **fattura sia emessa direttamente dal cedente comunitario**, vale a dire dalla posizione Iva attribuita dallo Stato di stabilimento, applicando il titolo di **esenzione** previsto per le **cessioni intracomunitarie di beni**.

Il dubbio potrebbe nascere dal contenuto dell'[articolo 21, comma 6-bis, lettera a\), del D.P.R. 633/1972](#), secondo cui **“i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile» (...)**”.

Tale disposizione, come interpretata, da ultimo, dalla [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 21/E/2015](#), implica che la **“nazionalità” della fattura** sia quella dello **Stato di stabilimento del cedente e non quella** dello Stato in cui tale soggetto è **soltanto identificato** (nella specie, l'Italia), sicché nel caso in esame la fattura dovrebbe essere emessa **dalla posizione Iva dello Stato in cui il cedente è stabilito**, ferma restando l'applicazione dell'imposta nello Stato membro del cessionario.

Si tratta di una conclusione da respingere perché il citato [articolo 21, comma 6-bis, lettera a\), del D.P.R. 633/1972](#) fa riferimento alle operazioni che **“non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”**, cioè alle **cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse da Iva per carenza del presupposto territoriale**. La norma, in particolare, si riferisce alle operazioni che – in base ai parametri convenzionali fissati dagli articoli da [7-ter](#) a [7-septies](#) – si considerano **effettuate nello Stato membro in cui il destinatario del bene o del servizio è debitore della relativa imposta**.

L'errore di una siffatta impostazione è evidente se si presta attenzione alla circostanza che la cessione posta in essere nel caso in questione non può assumersi come effettuata nello **Stato membro di destinazione dei beni**, essendo ricollegata allo Stato di origine dei beni stessi, in

conformità con l'[articolo 32 della Direttiva 2006/112/CE](#) (corrispondente all'[articolo 7-bis, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#)). È in Italia, quindi, che i beni, **siccome “fisicamente” presenti al momento del trasporto/spedizione a destinazione del cliente non residente, acquisiscono rilevanza** ai fini dell'adempimento degli obblighi “formali” dell'Iva collegati alla fatturazione, dichiarazione, etc. e questa conclusione vale non solo per le cessioni nazionali, ma anche per quelle **intracomunitarie e all'esportazione**, come correttamente evidenziato dalla Corte di giustizia nella sentenza Fonderie 2A ([causa C-446/13 del 2014](#)).

Del resto, l'operazione oggetto di fatturazione nella fattispecie in questione ha **matrice intracomunitaria e non interna allo Stato membro del cessionario**, laddove l'acquirente, pur restando il debitore della relativa imposta, da assolvere con il meccanismo del *reverse charge*, interviene **in qualità di destinatario di un acquisto intracomunitario** che ha come controparte il cedente identificato ai fini IVA in Italia, essendo dal territorio nazionale che i beni partono in direzione del soggetto acquirente.

L'[articolo 219-bis, punto 2\), lettera a\), della Direttiva 2006/112/CE](#) non consente di giungere ad una diversa conclusione, essendo stata **fedelmente trasposta nella legislazione italiana**, come può desumersi dalla lettura non solo dell'[articolo 21, comma 6-bis, lettera a\), del D.P.R. 633/1972](#), ma anche, specularmente, cioè **dal lato del cessionario/committente**, dell'[articolo 17, comma 2, dello stesso D.P.R. 633/1972](#).

La disposizione comunitaria prevede che *“la fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica (...) quando (...) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi (...) e il debitore dell'Iva è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi”*.

Tale previsione intende esplicitare che la “bandiera” della fattura relativa ad una operazione **effettuata nello Stato membro del cessionario, per la quale quest'ultimo assume lo status di debitore d'imposta**, è quella dello Stato membro di stabilimento del cedente a condizione che tale soggetto non sia stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione, ove deve essere stabilito o quanto meno identificato il destinatario del bene o servizio tenuto ad assolvere l'imposta con il sistema del *reverse charge*. Ne discende, come anticipato, che la fattura **non può essere emessa dalla posizione Iva dello Stato di stabilimento del cedente** nell'ipotesi, oggetto di esame, in cui i beni si trovano in Italia al momento del trasporto/spedizione a destinazione del cessionario comunitario e danno luogo ad una **operazione che non assume natura interna allo Stato di destinazione, ma intracomunitaria, con luogo di cessione fissato in Italia**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >